

Opporsi all'ingiunzione può essere lite temeraria

Lite temeraria e abuso del processo scattano allorché l'automobilista si oppone all'ingiunzione dell'assicurazione dopo la riforma della sentenza in appello: lo ha chiarito la Cassazione nell'ordinanza 21974/2019. La controversia sulla quale sono intervenuti i giudici della III sezione civile aveva ad oggetto la pretesa da parte della compagnia assicuratrice di ottenere la restituzione di un pagamento indebito, in ragione del quale era riuscita ad ottenere dal tribunale l'emissione di un decreto ingiuntivo: a tale decreto, tuttavia, si era opposto il ricorrente sull'assunto che mancava un titolo idoneo sul quale far valere la pretesa restitutoria. A parere del collegio giudicante tuttavia la sentenza impugnata, nel fare «corretta applicazione» dei principi vigenti in materia, dava rilievo al fatto «che ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo la sentenza civile, oltre che produrre gli effetti propri del giudicato, può avere efficacia di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che formi oggetto dell'accertamento giudiziale». Tra le altre censure il ricorrente lamentava anche la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 3, cpc dettato in materia di responsabilità aggravata, affermando di non aver agito per scopi estranei a quelli istituzionali del processo: anche in questo caso per i giudici di legittimità il motivo era da ritenersi inammissibile in quanto non coglieva «la ratio decidendi della sentenza». L'articolo de quo, spiegano sul punto, configura una «sanzione di ordine pubblico», dettata con finalità di deflazione del contenzioso, nell'interesse pubblico alla repressione dell'abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata». Con tale dispositivo normativo, il legislatore ha voluto dotare il giudice di uno strumento per reprimere il c.d. «abuso del processo», abuso cui può incorrere colui che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave o senza la normale prudenza, ipotesi queste «previste al primo comma della norma». E così argomentando hanno quindi rigettato il ricorso.

— © Riproduzione riservata —

